

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1577**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore NOVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1996 (\*)**

—————

Modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio  
1993, n. 29, e nuove norme in materia di personale ausiliario  
degli uffici giudiziari

—————

---

(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, sono esposti a grave rischio a causa della loro attività di servizio.

Con le sentenze del TAR n. 1001 del 1992 e n. 1750 del 1993 e del Consiglio di Stato n. 923 del 1993, è stata riconosciuta la sostanziale gravità della posizione di rischio del magistrato, con quella del suo ausiliario, affermandosi che, essendo comune l'impegno del magistrato e dell'ausiliario per la realizzazione del servizio giustizia, vi è bisogno di meccanismi retributivi che assicurino agli ausiliari del pubblico ministero e del giudice un trattamento identico a quello riconosciuto al personale di altri settori esposti a rischio e, in particolare, ai magistrati.

L'indennità giudiziaria è diretta a compensare il lavoro oneroso che è chiamato a svolgere il personale giudiziario ed è componente normale del trattamento economico degli ausiliari del pubblico ministero e del giudice.

Gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice fanno parte, insieme ai magistrati, dell'ordinamento giudiziario a tutt'oggi applicato negli uffici del Ministero di grazia e giustizia. Il lavoro svolto non è paragonabile, ad esempio, a quello del personale dei Ministeri della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, del tesoro, per la fun-

zione pubblica e gli affari regionali, sia per quanto riguarda la tipologia dell'attività e del lavoro, sia per i rischi e le responsabilità conseguenti. Il lavoro particolare, peculiare degli ausiliari, rischioso per l'incolumità del personale, non è uguale nelle diverse amministrazioni. Da ultimo, il personale dell'Amministrazione della giustizia è stato anche riconosciuto personale esposto a grave rischio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Si è ritenuto, quindi, di presentare questa proposta di legge di modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel senso di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio ai commessi giudiziari ed ai conducenti di automezzi speciali. I commessi giudiziari passano alla quarta qualifica. Devono assicurare l'apertura e la chiusura dei locali, la vigilanza su beni e impianti dell'Amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione e controllare i sistemi di allarme. Sono addetti, inoltre, all'anticamera del pubblico ministero e del giudice ed eseguono ispezioni e controlli su persone e cose. Ecco perché si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è sostituito dal seguente:

«4. In deroga ai commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia, il personale militare, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia, a partire rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di delegazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287».

## Art. 2.

1. Il personale appartenente alla terza qualifica dipendente dall'amministrazione della giustizia in servizio presso gli uffici del pubblico ministero e le cancellerie giudiziarie, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero, a causa dell'attività di servizio prestata in qualità di personale esposto a grave rischio ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

#### Art. 3.

1. Nel caso di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, la denominazione del profilo professionale n. 24, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, è sostituita dalla seguente: «Ausiliario giudiziario del pubblico ministero e del giudice, livello IV».

2. Il personale inquadrato nella qualifica di cui al comma 1 vigila sui beni e impianti dell'amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di precise disposizioni, sui sistemi di allarme ed è addetto all'anticamera del giudice e del pubblico ministero. Durante il servizio tale personale esegue materialmente i controlli e le ispezioni su persone e cose disposti dall'autorità competente. Provvede, altresì, a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione della corrispondenza, di plichi e materiali. È addetto allo sportello ed alle segreterie di sicurezza.

#### Art. 4.

1. Al personale in divisa dell'amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero ed alle cancellerie giudiziarie, ovvero commessi giudiziari e conducenti di automezzi speciali, è riconosciuta dal Ministero dell'interno la qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio, a tutti gli effetti, a motivo dell'attività di servizio svolta in qualità di personale esposto a grave rischio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per il triennio 1997-1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.